

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2011

**che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca**

[notificata con il numero C(2011) 1165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/141/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2007/76/CE, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca <sup>(2)</sup>.
- (2) La decisione 2007/76/CE è stata modificata dalla decisione 2008/282/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, al fine di stabilire i principi che disciplinano la notifica delle misure di esecuzione, le informazioni che vanno fornite nelle notifiche in seguito a una segnalazione e il coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione.
- (3) Le disposizioni della decisione 2007/76/CE riguardanti le cancellazioni dalla banca dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2006/2004 e le notifiche periodiche vanno rivedute in base all'esperienza acquisita nell'ambito della rete di cooperazione per l'esecuzione della normativa.

- (4) È inoltre opportuno chiarire le norme che disciplinano gli obblighi dell'autorità competente coordinatrice, la partecipazione alle attività di esecuzione coordinate e le informazioni minime da fornire nel quadro di tali attività.
- (5) È necessario allineare la decisione 2007/76/CE con il parere 6/2007 del gruppo di lavoro per la tutela delle persone fisiche <sup>(4)</sup> con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e con il parere del garante europeo per la protezione dei dati <sup>(6)</sup>.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/76/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2007/76/CE è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2011.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.<sup>(3)</sup> GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 26.<sup>(4)</sup> Parere 6/2007 su temi riguardanti la protezione dei dati connessi con il sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPCS) 01910/2007/EN, WP 39, adottato il 21 settembre 2007.<sup>(5)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.<sup>(6)</sup> Parere del garante europeo per la protezione dei dati, rif. 2010-0692.

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/76/CE è così modificato:

1) il punto 2.1.3 è sostituito dal punto seguente:

«2.1.3. Qualora le autorità non riescano ad accordarsi, l'autorità interpellata fornisce una risposta contenente tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione e segnala le attività investigative e di esecuzione avviate o previste (incluse le scadenze) entro quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta tramite l'ufficio unico di collegamento. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente in merito a tali attività con la periodicità opportuna, ma con cadenza almeno trimestrale, finché:

a) siano state inviate all'autorità richiedente le informazioni necessarie a stabilire se vi sia stata un'infrazione intracomunitaria o se vi siano ragionevoli sospetti che si possa verificare un'infrazione intracomunitaria; oppure

b) sia cessata l'infrazione intracomunitaria o la richiesta si sia rivelata infondata.»;

2) al punto 2.1.5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«L'autorità competente, non appena constata che una richiesta di assistenza reciproca a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 contiene dati errati che non è possibile correggere in altro modo, chiede alla Commissione di cancellare l'informazione dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cancellazione.

Tutte le altre informazioni relative a richieste di assistenza reciproca di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono cancellate dalla banca dati cinque anni dopo la chiusura del caso.»;

3) al punto 2.2.2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Gli allarmi fondati sono ritirati dalla banca dati cinque anni dopo la loro emissione.»;

4) il titolo del capitolo 4 è sostituito dal titolo seguente:

«CAPITOLO 4 — ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SCAMBIATE E PROTEZIONE DEI DATI»;

5) sono inseriti i seguenti punti 4.3 e 4.4:

«4.3. *Accesso della Commissione ai dati*

L'accesso della Commissione ai dati è limitato a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia agli allarmi, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, alle notifiche, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 6, alle informazioni relative al coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione, in conformità all'articolo 9, e alle condizioni, in conformità all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2006/2004.

4.4. *Dati sensibili*

Le autorità competenti non sono autorizzate a trattare i dati personali relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alla religione, all'adesione a un sindacato, alla salute o alla vita sessuale, a meno che ciò non impedisca il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 e a meno che il trattamento di tali dati sia permesso dalla direttiva 95/46/CE.

L'utilizzo da parte delle autorità competenti di dati personali relativi a reati, sospetti di reati e misure di sicurezza è limitato agli scopi specifici della reciproca assistenza, definiti nel regolamento (CE) n. 2006/2004.»;

6) il capitolo 6 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 6 — COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DI ESECUZIONE

6.1. Quando applicano l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità che hanno concordato di coordinare le loro attività di esecuzione possono decidere tutte le misure necessarie per garantire un adeguato coordinamento e le attuano al meglio delle loro possibilità.

6.2. L'autorità competente può rifiutare l'invito a partecipare ad attività di esecuzione coordinate, dopo aver consultato l'autorità che ha presentato l'invito, qualora:

- a) siano già stati avviati procedimenti giudiziari o sia già stata pronunciata una sentenza definitiva per le stesse infrazioni intracomunitarie e contro gli stessi venditori o fornitori dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente;
- b) essa ritenga, dopo le opportune indagini, di non essere interessata dall'infrazione intracomunitaria.

Se decide di rifiutare un invito a partecipare ad attività di esecuzione coordinate, l'autorità competente motiva la sua decisione.

Il presente punto non pregiudica l'applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

6.3. Per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità competenti interessate possono decidere di affidare a una di esse il coordinamento dell'azione di esecuzione. Di norma le autorità competenti, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso, designano come autorità coordinatrice l'autorità del paese in cui si trova la sede centrale o il principale centro di attività del commerciante, o del paese in cui si trova la maggior parte dei consumatori interessati.

6.4. La Commissione facilita, su richiesta, il coordinamento delle attività in conformità all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004.

6.5. L'autorità competente designata come autorità di coordinamento secondo il punto 6.3 ha almeno il compito di:

- a) gestire nei modi appropriati la comunicazione tra le autorità che partecipano alle attività coordinate;
- b) redigere una breve relazione riassuntiva alla fine dell'attività coordinata, se del caso;
- c) chiudere l'attività di esecuzione coordinata nella banca dati non appena tecnicamente possibile e in ogni caso entro sette giorni dalla chiusura, da parte dell'autorità richiedente interessata, dell'ultima richiesta di assistenza reciproca emessa tra due autorità competenti partecipanti alle attività di esecuzione coordinate.

Gli obblighi dell'autorità di coordinamento non incidono sugli obblighi di informazione cui sono soggette le altre autorità competenti partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 2006/2004 e alle sue norme di attuazione.

6.6. Quando un'autorità competente decide di invitare altre autorità a coordinare le attività di esecuzione, essa comunica, oltre alle informazioni richieste per l'assistenza reciproca dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004, almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni dettagliate sull'autorità competente che invita a coordinare le attività di esecuzione;
  - b) il nominativo del venditore o fornitore;
  - c) il nome del prodotto o del servizio;
  - d) il codice di classificazione;
  - e) lo strumento pubblicitario o di vendita in questione;
  - f) la base giuridica;
  - g) una descrizione sintetica dell'infrazione;
  - h) una descrizione sintetica degli obiettivi delle attività coordinate.»
-